

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONOVÒ E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
“CARTOLIBRERIA CENTRALE” PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO PER
I VINCITORI DEL CONCORSO DI LETTURA 2022/2023.**

TRA

Il Comune di Vigonovo nella persona della Dott.ssa Silvia Barzon che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Pubblica Istruzione

E

l'Esercizio commerciale CARTOLIBRERIA CENTRALE con sede in VIGONOVÒ, Piazza Marconi n. _____ nella persona della sig.ra _____ che interviene al presente atto in qualità di titolare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 14.12.2022 di approvazione dell'iniziativa “Concorso di lettura” 2022/23

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni per i vincitori del Concorso di lettura per l'acquisto di libri o materiale scolastico presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I n. 3 buoni del valore di euro 50,00 (cinquanta) sono rilasciati dal Comune di Vigonovo e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine perentorio del 31/10/2023.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di fattura elettronica unitamente ai buoni spesa in originale.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a fatturare ed a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 10 dicembre 2023.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare che ha ricevuto il buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. libri;
2. materiale scolastico;
3. materiale per il tempo libero.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2023.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Venezia fermo restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Vigonovo.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Vigonovo li

Il Comune di Vigonovo

L'Esercizio Commerciale
